



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del Registro del 12.04.2016

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

ANNO 2016

L'anno duemilaesedici addì undici del mese di aprile alle ore 17,00
nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale
convocato su richiesta del Sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si è
riunito in seduta urgente di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:
☐ prosecuzione

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1. BARLETTA MARGHERITA	☐	☒	11. CASTRONOVO SANTORO	☐	☒
2. RUFFINO CARMELA	☒	☐	12. PACE LETIZIA	☒	☐
3. DICEMBRE ORLANDO	☐	☒	13. VINCI AGATA	☐	☒
4. ALOTTO CALOGERO	☐	☒	14. VOLPE ANTONINO	☐	☒
5. VITELLO DESYREE	☐	☒	15. MELI MATTEO	☒	☐
6. CATANIA SALVATORE	☐	☒	16. MONTALTO SALVATORE	☒	☐
7. VACCA SALVATRICE	☒	☐	17. MALLUZZO CALOGERO	☐	☒
8. INGUANTA MARIACONCETTA	☐	☒	18. RUME' MAFALDA	☒	☐
9. INCARDONA ROSARIO	☐	☒	19. BRUNA ROSARIO	☒	☐
10. MESSINESE SALVATORE	☒	☐	20. CASTELLINO GIULIOVINCENTO M.	☒	☐

Assume la Presidenza il signor Salvatore Messinese

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.ssa Concetta Giglia
IL PRESIDENTE accertato il numero di 9 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93, dichiara
legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale n. 13 del 12.04.2016

Su designazione del Presidente e con l'unanime volontà espressa dagli astanti consiglieri palesemente resa nei modi e nelle forme di legge, vengono nominati scrutatori i consiglieri Pace, Vacca e Bruna

Il Presidente comunica il contenuto della nota della Confraternita del S.S. Sacramento che chiede di devolvere il gettone della seduta odierna alla confraternita e aggiunge che già c'è stata una sponsorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il consigliere Pace aderisce all'iniziativa che viene condivisa anche dal Presidente.

Si passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“ Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate”**

Il Presidente invita il Capo Settore Affari Legali e Tributari Dott.ssa Rosa Di Blasi a relazionare la proposta.

Entrano in aula i consiglieri Castronovo e Inguanta – presenti 11

Il Consigliere Montalto invita il presidente a non convocare più le commissioni poiché nell'invito recapitatogli non sono invitati i dirigenti e qualora questi non possono partecipare per altri impegni istituzionali debbono essere sostituiti dai sostituti.

Il Presidente richiama la dott.ssa Di Blasi e la invita, per il futuro, a fare partecipare il sostituto.

Il consigliere Montalto, per i motivi sopra riportati dichiara di non potere esprimere il proprio voto.

Il consigliere Meli si associa all'intervento del consigliere Montalto.

La dott.ssa Di Blasi fa presente che era stata convocata la riunione per la delegazione trattante e per tale motivo non ha presenziato ai lavori della commissione.

Il Presidente del Consiglio Messinese ritiene che il funzionario doveva avvisare, preventivamente, il Presidente del C.C. della sua assenza.

Il consigliere Bruna chiede di conoscere notizie sulla liquidazione dell'ATO idrico e se l'aderire all'ATI pubblico comporterà la liquidazione dell'ATO idrico.

Il Presidente risponde che l'ATI sarà un organismo interno all'ATO idrico e chiede chiarimenti sul contenuto della proposta deliberativa.

Ultimati gli interventi il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione

La votazione espressa per alzata e seduta con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito:

Consiglieri presenti 11

Assenti 9 (Barletta, Dicembre, Alotto, Vitello, Catania, Incardona, Vinci, Volpe, Malluzzo)

Voti favorevoli 6 (Ruffino, Vacca, Inguanta, Messinese, Castronovo, Rumè)

Astenuti 5 (Pace, Meli, Montalto, Bruna, Castellino)

Il Presidente visto l'esito delle superiori votazioni proclama il risultato mediante il quale ;

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione;

Viste la superiore votazione

Visto il verbale della commissione competente

Vista l'allegata lettera a firma del governatore della Confraternita del S.S. Sacramento Prof. Calogero Paternò

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate"

I lavori del consiglio comunale si sono chiusi alle ore 18,15



**Comune di Palma di Montechiaro
(Provincia di Agrigento)**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Con delibera di C.C. n. 38 del 09/06/2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle Società a partecipazione diretta e indiretta del comune di Palma di Montechiaro (Ag) anno 2015;
- Con delibera Corte Conti sezione Controllo n. 61 / 2016 INPR del 26 febbraio 2016 viene disposta la trasmissione della necessaria relazione tecnica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ritenuta la precedente relazione / piano incompleto;

Premesso che il Comune di Palma di Montechiaro possiede partecipazioni nelle seguenti società:

- 1) DEDALO AMBIENTE AG3 s.p.a. in liquidazione, avente sede legale a Ravanusa (AG);
- 2) S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 4 — Agrigento Provincia Est, avente sede legale a Agrigento (AG);
- 3) Consorzio di Ambito Agrigento — Servizio idrico Integrato, avente sede legale ad Agrigento;
- 4) PRO.PI.TER. S.p.A — Agenzia per lo sviluppo locale per la Sicilia centro meridionale avente sede legale a Castrofilippo (AG);

Richiamato il quadro normativo in materia di partecipazioni societarie, limitandolo a quanto di interesse, tenuto conto della particolare situazione delle ora richiamate partecipazioni del Comune di Palma di Montechiaro:

- 1) Legge 24 dicembre 2007, n° 244, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"*, articolo 3, commi da 27 a 29; Decreto legge 4 luglio 2006, n° 223, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, articolo 13;
- 1) Decreto legge 6 luglio 2012, a. 95, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, articolo 4, commi 4 e 8;
- 2) Decreto legge 18 ottobre 2012, n° 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012,

n. 221, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, articolo 34, commi 20 e 21;
I_i

- 3) Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"*, articolo 1, commi da 551 a 569;
- 4) Legge 23 dicembre 2014, n° 190, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"*, articolo 1, commi da 6111 a 614;

Considerato che il Comune di Palma di Montechiaro, come ogni altra amministrazione, deve effettuare valutazioni volte a verificare la riconducibilità delle proprie partecipate ai presupposti ed ai requisiti previsti dalla normativa sopra citata e per verificare la sussistenza delle condizioni di legge per il mantenimento delle partecipazioni societarie;

Visto lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e l'apposita relazione tecnica (inserita all'interno dello stesso piano), predisposti, sulla base delle direttive impartite e delle indicazioni formulate, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e allegati di seguito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato, pertanto, che, alla luce di quanto esposto, come meglio illustrato nella relazione tecnica qui allegata, permangono i presupposti per il legittimo mantenimento suddette partecipazioni societarie, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ritenuti necessari per il perseguimento finalità istituzionali dell'Ente e/o per espressa previsione normativa;

Visto lo Statuto del Comune di Comune di Palma di Montechiaro;

Dato atto che il mantenimento delle quote di partecipazione previsto da previsioni di legge non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte di questo Ente;

Preso atto che la competenza alla definizione e all'approvazione del piano, in forza di quanto espressamente disposto dall'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attribuita al Sindaco e che la normativa predetta individua cinque criteri generali (integralmente riportati nell'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) ai quali fare riferimento;

Ritenuto opportuno, nonostante il tenore letterale dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in ordine alla competenza, sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, tenuto conto che l'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, Lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, a. 48, attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di atti fondamentali riguardanti servizi pubblici, costituzione di istituzioni e di aziende Speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

Preso atto che la normativa vigente prevede, inoltre, i seguenti adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento:

trasmissione del Piano di razionalizzazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte di conti;

pubblicazione del Piano nel sito internet dell'amministrazione, obbligatoria agli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, *"decreto trasparenza"*;

entro il 31 marzo 2016, i soggetti competenti all'approvazione hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

PROPONE

- 1) Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, che, unitamente alla relazione tecnica a corredo dello stesso, viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che le predette partecipazioni societarie
 - A) **PARTECIPAZIONI DIRETTE:**
 - 1) DEDALO AMBIENTE AG3 s.p.a. in liquidazione, avente sede legale a Ravanusa (AG);
 - 2) S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 4 — Agrigento Provincia Est, avente sede legale a Agrigento (AG);
 - 3) Consorzio di Ambito Agrigento — Servizio idrico Integrato, avente sede legale ad Agrigento;
 - 4) PRO.PI.TER. S.p.A — Agenzia per lo sviluppo locale per la Sicilia centro meridionale avente sede legale a Castrofilippo (AG);

B) PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

NESSUNA

sono indispensabili per lo svolgimento e la realizzazione delle finalità istituzionali, in riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e che, pertanto, si stabilisce il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Palma di Montechiaro nelle predette società, poichè le stesso svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Palma di Montechiaro;

- 3) Di disporre che vengano posti in essere i seguenti adempimenti conseguenti:
 - la trasmissione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - la pubblicazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni nel sito internet dell'amministrazione;

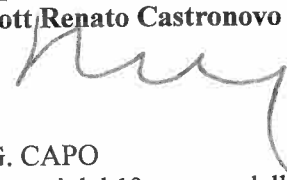

Il Sindaco
Amato Pasquale

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: affari generali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Data _____

Il Responsabile del Servizio
Dott. Renato Castronovo



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della Legge n° 142/90 recepita con L.r. n° 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott. Rosa Di Blasi



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE

(Legge 23 dicembre 2014, n° 190, - legge di stabilità 2015- articolo 1, commi da 611 a 614)

E
RELAZIONE TECNICA

Prima di esaminare le partecipazioni societarie del Comune di Palma di Montechiaro si ritiene utile richiamare le seguenti norme:

- 1) Legge 24 dicembre 2007, n° 244, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"*, articolo 3, commi da 27 a 29, che testualmente recitano:

comma 27:

"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";

comma 28:

"L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine al presupposto di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti";

comma 29:

- *"Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59";*

2) Legge 23 dicembre 2014, n° 190, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*, che, all'articolo 1, testualmente recita:
comma 611:

Fermo restando quanto previsto dall' articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e dall' articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni";

Comma 612:

"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito Internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito Internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ".

Comma 613:

"Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Comma 614:

"Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi dal 563 a 568-ter della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015";

L'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n° 190, prevede che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

Il piano, con allegata relazione tecnica, definisce le modalità, i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio degli eventuali risparmi/benefici economici ricadenti a beneficio della collettività o da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria.

I Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione interessata.

Anche la pubblicazione di questa relazione è obbligatoria.

Va ribadita la competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad adottare le decisioni di cui lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi da 563 a 568 ter della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni scioglimento e alienazione.

Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

(comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate

anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Finalità istituzionali

La Legge n° 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La presente relazione tecnica è resa per illustrare:

- a) il portafoglio delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Palma di Montechiaro,
- b) la sussistenza di obblighi di legge al mantenimento delle partecipazioni,
- c) coerenza delle attività svolte delle società partecipate con le finalità istituzionali del Comune di Palma di Montechiaro,
- d) la sostenibilità finanziaria e l'efficienza gestionale dimostrata con le partecipazioni.

LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI Palma di Montechiaro

ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE:

Denominazione	Comune di Palma di Montechiaro
Rappresentante legale	Ing. Amato Pasquale (Sindaco)
Dati di contatto	
Indirizzo	Via Fiorentino 89
Recapiti telefonici	0922 799111
Posta elettronica certificate	protocollo@pec.comune.palmadimontechiaro.ag.it

FINALITA' ISTITUZIONALI

Riferimenti normativi:

articolo 118 Costituzione;
 articoli 13, 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267,
 Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 488 dell'11 giugno 2002.
 Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n° 1069 del 28 novembre 2002,
 decreto legislativo n° 22/1997,
 articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
 articolo 6 della legge regionale n. 9/2010,
 articolo 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
 articolo 69 della legge regionale 27 aprile 1.999, n. 10,
 decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 114 del 16 maggio 2000,
 decreto del Presidente della Regione Sicilia del 7 agosto 2001.

INQUADRAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

CONTESTO DI RIFERIMENTO:

Il Comune di Palma di Montechiaro possiede partecipazioni nelle seguenti società:

A) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- 1) DEDALO AMBIENTE AG3 s.p.a. in liquidazione, avente sede legale a Ravanusa (AG);

- 2) S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 4 — Agrigento Provincia Est, avente sede legale a Agrigento (AG);
- 3) Consorzio di Ambito Agrigento — Servizio idrico Integrato, avente sede legale ad Agrigento;
- 4) PRO.PI.TER. S.p.A – Agenzia per lo sviluppo locale per la Sicilia centro meridionale
avente sede legale a Castrofilippo (AG);

B) PARTECIPAZIONI INDIRETTE: NESSUNA

Il mantenimento delle quote di partecipazione imposto da espressa previsione di legge non può essere oggetto di scelta discrezionale da parte di questo Ente.

Si ritiene di evidenziare che, in giurisprudenza, si è consolidato l'orientamento secondo il quale le disposizioni in materia di partecipazioni societarie sopra richiamate "... *definiscono il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all'oggetto sociale delle società.*" (Corte Costituzionale, sentenza 21 aprile 2009, n. 148), con ciò significando che la metodologia corretta per la valutazione della "*stretta necessità*" delle predette partecipazioni - rispetto finalità istituzionali dell'Ente locale socio - deve esser compiuta caso per caso. Ciò comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (articolo 2328, comma 2, n. 3, del codice civile) e le attività di competenza dell'Ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale: i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono, infatti, titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite — secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (Corte dei Conti - sezione regionale per la Puglia, deliberazione n. 100/par/2009 - parere n. 100 del 14 ottobre 2009; Corte dei Conti - sezione regionale per il Veneto, Deliberazione n.° 005/ 2009/Par. - parere n. 5 del 14 gennaio 2009). Inoltre, la Corte dei conti — sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione del 25 marzo 2015, n. 205, ha chiarito che "*il fatto che sia stata riconosciuta ai consorzi ex, articolo 31 TUEL natura di ente strumentale degli enti locali partecipanti (Cons. St., Sez. a. 2605/01; Cass., sez. unite civili, ordinanza n. 33691 del 10 ottobre 2002), induce a ritenere che il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie non può concernere i consorzi di servizi di enti locali: e ciò proprio perché il consorzio tra enti locali non appare identificabile con la figura del consorzio d'impresa, prevista dall'articolo 2602 del codice civile. Il dato meramente testuale ha l'effetto, quindi, di escludere l'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, richiamato dall'art. 1, comma 611 e seguenti, della legge 190/2014, poiché si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie e, pertanto, non opera in relazione alle quote dei consorzi d'impresa prevista dall'art. 2602 del codice civile che siano possedute da enti locali (in termini, cfr. parere Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 27/2/2012 n. 42) . Ciò evidentemente non toglie che tale piano operativo di razionalizzazione contemplato dalla normativa sopra citata possa riguardare la partecipazione in un consorzio se costituito in forma di società.*"

Il Consiglio Comunale - intestatario del ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale - e chiamato a verificare, caso per caso, quali finalità il Comune intenda perseguire con quello specifico strumento societario e se questo sono da considerarsi fra i compiti riservati ad esso dall'ordinamento. Esso deve, inoltre, accertare se l'oggetto societario in questione possa considerarsi prodromico, in senso stretto, alle finalità istituzionali del Comune, anche alla luce del proprio statuto, dello statuto societario (Corte dei conti, sezione Regione Piemonte, n. 33/2008; Corte dei Conti - sezione regionale per la Puglia, deliberazione n. 100/par/2009 - parere n. 100 del 14 ottobre 2009) e delle linee programmatiche di mandato (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 14/2010), sebbene nel rispetto del generale principio di legalità (Corte dei conti, sezione regione Puglia, par. 21 luglio 2010, n. 77).

Deve ritenersi comunque sempre ammesso l'utilizzo dello strumento societario qualora questo sia finalizzato

alla produzione di servizi di interesse generale, in conformità della normativa comunitaria, tra i quali rientrano anche i servizi pubblici locali e l'esercizio di funzioni amministrative quando consentito ex lege (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del n. 14/2010).

Si offrono, di seguito, le schede delle varie società partecipate dal Comune di Palma di Montechiaro corredate delle informazioni e delle valutazioni utili in relazione al disposto di cui all'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I tratti principali degli affidamenti "in house"

Con due recenti pareri, il Consiglio di Stato ha apportato interessanti precisazioni sulle modalità applicative degli affidamenti di contratti pubblici tra amministrazioni (cosiddetti affidamenti "in house").

L'interesse di tali interventi è accentuato dal fatto che le conclusioni raggiunte sono chiaramente ispirate alla nuova direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

Le procedure e formalità tipiche della disciplina degli appalti pubblici non trovano applicazione in presenza di affidamenti all'interno dell'amministrazione o a una società interamente controllata (per l'appunto, "in house").

A tal fine, è necessario che due requisiti siano soddisfatti:

- il vincolo di dipendenza, in base al quale l'ente pubblico esercita sull'affidatario un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;
- il criterio della prevalenza, in base al quale l'affidatario deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'Ente controllante.

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, prevede che forme di partecipazione diretta di capitali privati nella persona giuridica controllata sono compatibili con il modello "in house" se:

- non comportano controllo o potere di veto,
- sono prescritte dalle disposizioni legislative nazionali in conformità dei trattati,
- non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Il parere n. 1178 del 22 aprile 2015 del Consiglio di Stato

Sono giudicati legittimi gli affidamenti tra pubbliche amministrazioni autonome e indipendenti, legate da una cooperazione di tipo contrattuale (cosiddetta non istituzionalizzata o orizzontale).

Secondo la direttiva 2014/24/UE (articoli 1 e 12) non è soggetta alle direttive appalti la cooperazione tra pubbliche amministrazioni che sia finalizzata alla realizzazione di obiettivi comuni, retta dall'interesse pubblico e a condizione che le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione e il trasferimento di risorse tra le dette amministrazioni sia limitato al riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute

RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE

II . Il Piano operativo di razionalizzazione

1. DEDALO AMBIENTE AG3 S.p.A. società per azioni, in liquidazione

ANAGRAFICA

Ragione sociale	DEDALO AMBIENTE AG3 S.p.A.
Forma Giuridica	Società per azioni in liquidazione
Codice fiscale Partita IVA	<u>2298890845</u>
Data di inizio	<u>2002</u>
Data fine	2030
Natura di holding	<u>No</u>
Capitale sociale	120000
Stato attuale	<u>in liquidazione</u>
Oggetto sociale	<u>Raccolta e smaltimento dei rifiuti</u>
Settore di attività	Raccolta e smaltimento dei rifiuti
Attività svolte	Raccolta e smaltimento rifiuti

STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione	Diretta Deliberazione Commissario ad Acta n. 40 del 23/12/02
La società non è quotata nei mercati regolamentati	
Eventuali altri soci (pubblici e privati)	trattasi di società a totale partecipazione dei Comuni soci (Licata, Canicatti, Palma di Montechiaro, Ravanusa, Campobello di Licata, Naro Camastra, Provincia Regionale di Agrigento)
Informazioni di dettaglio in caso di società che eroga servizi pubblici locali di rilevanza Economica	Scadenza dell'affidamento 2030

MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti	217
	n° 1 Amministratore liquidatore,

Numero amministratori	
-----------------------	--

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI Palma di Montechiaro NELLA SOCIETA' DEDALO AMBIENTE AG3 SOCIETA PER AZIONI, IN LIQUIDAZIONE

azioni/quote detenute	N° 20.652 azioni
valore nominale	€ 1,00
capitale sociale detenuto	€ 20.652,00
percentuale di quota/partecipazione detenuta	17,21%

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

La partecipazione del Comune di Palma di Montechiaro nella società DEDALO AMBIENTE AG3 s.p.a. in liquidazione, avente sede legale ad Ravanusa (AG), è partecipazione obbligatoria (Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 488 dell' 11 giugno 2002 e n° 1069 del 28 novembre 2002, D. Lgs n° 22/1997, articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e art. 6 della legge regionale n. 9/2010) e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale.

Si dà atto che trattasi di società a totale partecipazione dei Comuni soci (Licata, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Ravanusa, Canicatti, Naro, Camastra) e della ex Provincia Regionale di Agrigento oggi Libero Consorzio di Agrigento.

Ad essa, al momento della costituzione, sono state trasferite per legge tutte le competenze in materia di rifiuti. Lo scopo è quello di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito Ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti,

La struttura commissariale che guida la società, nelle more del trasferimento del servizio, ne garantisce la continuità; opera in nome e per conto del Comune, si avvale della struttura organizzativa, del personale (osservando le consentite forme di tutela) e dei mezzi della società in liquidazione.

Con la guida di un Commissario straordinario nominato con le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, provvede alla gestione unitaria dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale AG3.

La Società è stata posta in liquidazione e, in considerazione della particolarità del servizio, ne garantisce la continuità fino all'entrata in funzione della nuova Società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 4 Agrigento Provincia Est.

Il Comune di Palma di Montechiaro detiene n. 20.652 azioni dal valore nominale di € 1,00 per un capitale sociale di Euro 20652,00 pari al 17,21%.

La durata dell'impegno del Comune di Palma di Montechiaro coincide con la durata della società.

I criteri proposti dal comma 611 della Legge n. 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Si dà atto che sulla società è esercitato il controllo analogo da parte dei soci e che l'attività prevalente è svolta in favore degli enti controllanti, e orientata al bene della collettività e vincolata a specifici obblighi di servizio

pubblico.

L'Amministrazione dovrà mantenere la partecipazione nella società perché prevista dalla legge.

In relazione a quanto esposto si ritiene di ricordare che *"la giurisprudenza ritiene che <<la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica (Consiglio di Stato, Sez. 03/05/2012 n. 2537), in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per Legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr: art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e prima art. 49 d.lgs. n. 22/1997) (Corte dei conti, sezione controllo, Regione Lombardia, Par. n. 263 del 25 giugno 2013) Questo anche quando l'amministrazione, invece della concessione, stipula un contratto di appalto (rapporto bilaterale, con versamento diretto da parte del committente), sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. 03/05/2012 n. 2537).*

Di seguito si riporta una scheda sintetica contenente notizie su risultato d'esercizio fatturato, stralcio del bilancio degli ultimi 3 anni (2012, 2013 e 2014).

risultato d'esercizio		
2012	2013	2014
-671.994,00	-587.719	-523.470,00

Fatturato		
2012	2013	2014
18.851.411,00	18.467.995,00	15.518.639,00

BILANCI D'ESERCIZIO IN SINTESI DI DEDALO AMBIENTEAG2 società per azioni, in liquidazione

Stato patrimoniale			
Attivo	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3724	3724	3.724
B) Immobilizzazioni	3.398.483,00	2.894.592,00	2.348.815
C) Attivo circolante	29.825.331,00	29.326.519,00	25.489.743,00
D) Ratei e risconti	48.747,00	56.062,00	9.842,00
Totale Attivo	33.276.285,00	32.190.897,00	27.852.124

Passivo	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
A) Patrimonio netto	-2.457.147,00	-3.044.870,00	-3.424.434,00

B) Fondi per rischi ed Oneri	1.525.450,00	,00	1.543.428,00
C) Trattamento fine Rapporto	662.620,00	665.070,00	659.357,00.
D) Debiti	31.212.449,00	31.026.458,00	27.390.987,00
B) Ratei e risconti	2.332.913,00	2.014.240,00	1.682.786,00
Totale passivo	33.276.285,00	32.190.897,00	27.852.124,00

Conto economico			
	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
A) valore della produzione	18.851.411,00	18.467.995,00	16.142.436,00
B) costo di produzione	19.225.954,00	18.446.052,00	16.001.403,00
Differenza	-404.543,00	21.943,00	141.043,00
C) proventi e oneri finanziari	290.041,00	176.781,00	-402.434,00
D) rettifiche valore attività Finanziarie			
E) proventi e oneri Straordinari	290.583,00	-137.999,00	-74.148,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-404.001,00	-292.837,00	-335.549,00
Imposte	-267.993,00	-294.882,00	-187.921,00
risultato d'esercizio	-671.994,00	-587.719,00	-523.470,00

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE

Secondo la classificazione proposta nel "Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali" del Commissario Straordinario per la revisione della spesa del 7 agosto 2013 si tratta di attività avente ad oggetto l'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento del servizio pubblico di interesse economico generale, da svolgersi in ambito sovra comunale mediante un soggetto gestore in possesso dei necessari requisiti.

Una prima analisi suggerisce di individuare specifiche misure che consentano di accelerare il percorso già intrapreso dal Comune per la reinternalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti e cercando di realizzare quanto occorra per lo start — up del servizio di raccolta a cura dell'A.R.O. costituito dal Comune di Palma di Montechiaro .

Oggi, la partecipazione societaria viene mantenuta, rilevandosi in ogni caso che l'organizzazione e la gestione risulta conforme ai parametri indicati dalla normativa vigente.

Si dà atto che la società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Si dà atto, altresì, che la partecipazione é indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Palma di Montechiaro (articolo 1, comma 611, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190) essendo tra l'altro società costituita da norma regionale la cui partecipazione è resa obbligatoria.

II. Il Piano operativo di razionalizzazione

2. S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 4 — Agrigento Provincia Est, avente sede legale a Agrigento (AG); Quota di partecipazione 1,32 %

ANAGRAFICA

Ragione sociale	S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - A.T.O. n° 4 Agrigento Provincia Est
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
codice fiscale/Partita I.V.A.	02733160846
Data di costituzione	2013
Capitale sociale	euro 10.000,00
Stato attuale	in attesa di avvio
Oggetto sociale	Rifiuti
Settore di attività	Rifiuti
Attività svolte	Rifiuti

STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo i partecipazione	Diretta Delibera Consiliare n. 49 del 25-09-2013
La società non è quotata nei mercati regolamentati	
Quota detenuta	1,32%
Eventuali altri soci (pubblici e privati)	Trattasi di società a totale partecipazione dei Comuni soci (Montallegro, Realmonte, Porto Empedocle, Agrigento, Raffadali, Cammarata, Racalmuto, Grotte, Castrofilippo, Joppolo Giancaxio, Sant'Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Aragona, Favara, San Giovanni Gemini, Ravanusa, Palma di Montechiaro, Canicatti, Campobello di Licata, Licata, Palma di Montechiaro)
Quota di fatturato realizzato in favore dell'ente o degli enti partecipanti	zero

Informazioni di dettaglio in caso di
società che eroga servizi pubblici locali di

in attesa di avvio del servizio

rilevanza economica

MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti	Ad oggi la società non ha personale alle proprie dipendenze e si avvale della collaborazione del personale della società DEDALO AMBIENTE s.p.a., in liquidazione
Numero amministratori	N° 1 Sindaco di Campobello di Licata (AG) N 3 dal 2016
Compensi degli amministratori	nessun compenso

RISULTATI ECONOMICO — FINANZIARI

PARAMETRO	
Utile / Perdita di Esercizio	La SRR, sebbene costituita nel 2013 non risulta Operativa fino al 2015
Patrimonio Netto	

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI Palma di Montechiaro NELLA SOCIETA' S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 4— Agrigento Provincia Est

quote detenute	1,320% quota
valore nominale	€ 132,04
capitale sociale detenuto	€ 132,04
percentuale di quota/partecipazione detenuta	1,320%

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

La partecipazione del Comune di Palma di Montechiaro nella società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 4 — Agrigento Provincia Est, avente sede legale a Agrigento (AG), è a partecipazione obbligatoria (art. 6 della legge regionale n. 9/2010) per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale.

Inoltre, l'articolo 1 comma 609, della Legge n. 190/2014, che ha integrato l'articolo 3 bis Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di aderire all'Ente di governo dell'ATO per i servizi pubblici locali.

Capitale sociale della società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata ATO n° 4 — Agrigento Provincia Est e detenuto totalmente dai Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. Rifiuti AG 4 Agrigento Provincia Est.

I Comuni soci sono: Montallegro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Agrigento, Favara, Palma di Montechiaro, Licata, Ravanusa, Campobello di Licata, Canicatti, Castrofilippo, Racalmuto, Grotte, Aragona, Joppolo Giancaxio, Raffadali, Sant'Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro,

La società provvederà a svolgere la funzione di governo nell'ambito di riferimento, in ordine alla gestione unitaria dei rifiuti. A regime, la raccolta dei rifiuti sarà realizzata a mezzo dell'A.R.O. costituito dal Comune, mentre la funzione di coordinamento generale e la fase successive alla raccolta (smaltimento) verrà garantita dalla S.R.R.. Il Comune di Palma di Montechiaro detiene quote dal valore nominale di Euro 132,04 per un capitale sociale di € 10.000,00 pari al 1,320%.

La durata dell'impegno del Comune di Palma di Montechiaro coincide con la durata della società fissata fino al 31 dicembre 2030.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

La SRR, sebbene costituita nel 2013, non risulta allo stato operativa, non avendo posto in essere gli adempimenti previsti dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, per l'assorbimento del personale della società d'ambito di riferimento. Ad oggi, dunque, la società non ha personale alle proprie dipendenze e si avvale della collaborazione del personale della società DEDALO AMBIENTE S.p.A., in liquidazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, gli Organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci, secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile.

Il Consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi componenti il Presidente ed il vice Presidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito. Fino al 2015 composto da:

–Giovanni Gioacchino Picone (Sindaco del Comune di Campobello di Licata)

Il bilancio dell'esercizio 2014 è in corso di approvazione.

L'onere finanziario che grava sul Comune di Palma di Montechiaro riguarda la compartecipazione ai costi di esercizio che verranno ripartiti in base alla partecipazione azionaria.

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE

Secondo la classificazione proposta nel "Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali" del Commissario Straordinario per la revisione della spesa del 7 agosto 2013, si tratta di attività avente ad oggetto l'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, servizio pubblico di interesse economico generale, da svolgersi in ambito sovra comunale mediante un soggetto gestore in possesso dei necessari requisiti.

Oggi, la partecipazione societaria viene mantenuta, rilevandosi in ogni caso che l'organizzazione risulta conforme ai parametri indicati dalla normativa vigente.

Somme previste anno 2015: Zero

II . II Piano operativo di razionalizzazione

3. **Consorzio di Ambito Agrigento — Servizio Idrico Integrato**, avente sede legale ad Agrigento;

Quota di partecipazione 0,95%

ANAGRAFICA

Ragione sociale	Consorzio di Ambito Agrigento — Servizio Idrico Integrato
Forma giuridica	Consorzio di funzioni
Capitale sociale Data costituzione	0,95% 06/08/2002
Stato attuale	in esercizio
Oggetto sociale	Servizio idrico Integrato di tutti i Comuni della Provincia di Agrigento
Settore di attività	Servizio Idrico Integrato
Attività svolte	Servizio Idrico Integrato

STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione	Diretta D.P. Reg. n. 114 del 16/05/2000 e del 07/08/2001
La società non è quotata nei mercati regolamentati	
Quota detenuta	0,95%
Eventuali altri soci (pubblici e privati)	trattasi di società a totale partecipazione pubblica, i cui soci sono: la Provincia Regionale di Agrigento e tutti i 43 Comuni della Provincia di Agrigento, costituenti A.T.O. Idrico Agrigento

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Ente a partecipazione plurisoggettiva strumentale all'esercizio collettivo e congiunto del servizio idrico a favore della popolazione di tutti i Comuni consorziati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, costituito tra i Comuni della Provincia di Agrigento e la Provincia di Agrigento, in applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dell'art. 69 della Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e dei decreti del Presidente della Regione Sicilia n. 114 del 16 maggio 2000 e del 7 agosto 2001.

Ambito di attività: al Consorzio di Ambito idrico sono state trasferite per legge tutte le competenze in materia di Servizio Idrico Integrato; il Consorzio, pertanto, organizza il servizio idrico nell'ambito territoriale denominato "Agrigento" e provvede alla programmazione e al controllo di detto servizio.

La partecipazione del Comune di Palma di Montechiaro nel Consorzio di Ambito Agrigento — Servizio Idrico Integrato, avente sede legale ad Agrigento, è partecipazione obbligatoria e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale.

Il capitale sociale del Consorzio di Ambito Agrigento — Servizio Idrico Integrato è detenuto

totalmente da tutti i 43 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. idrico Agrigento.

Il Comune di Palma di Montechiaro detiene lo 0,95% del capitale sociale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Il Comune di Palma di Montechiaro, ai sensi dell'art. 1 comma 6 della Lr. n. 2/2013, al pari di altri 16 Comuni della provincia di Agrigento non ha ceduto le proprie reti idriche di proprietà comunale all'ATO IDRICO di Agrigento e gestisce direttamente le reti idriche. Ciò consente di realizzare importanti economie con refluenze positive sui contribuenti utenti.

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE

Secondo la classificazione proposta nel "Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali" del Commissario Straordinario per la revisione della spesa del 7 agosto 2013, si tratta di attività avente ad oggetto l'erogazione del servizio idrico integrato, servizio pubblico di interesse economico generale, da svolgersi in ambito sovra comunale mediante un soggetto gestore in possesso dei necessari requisiti.

Oggi, la partecipazione societaria viene mantenuta, rilevandosi in ogni caso che l'organizzazione risulta conforme ai parametri indicati dalla normativa vigente.

II. Il Piano operativo di razionalizzazione

4. PRO.PI.TER S.p.A. - Agenzia per lo sviluppo locale per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale ed ambientale della sicilia centro meridionale - avente sede legale a Castrolibero (AG)

Quota di partecipazione **14,62 %**

ANAGRAFICA

Ragione sociale	PRO.PITER. Sp.A..
Forma giuridica	Società per azioni
Capitale sociale	14,62%
Stato attuale	Impresa in liquidazione
Oggetto sociale	Agenzia di sviluppo territoriale
Settore di attività	Promozione e sviluppo del territorio
Attività svolte	Promozione attività dirette allo sviluppo economico

STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione	Diretta Delibera Giunta comunale n. 64 del 31/03/2000
La società non è quotata nei mercati regolamentati	
Quota detenuta	14,62%
Eventuali altri soci (pubblici e privati)	trattasi di società a totale partecipazione pubblica, i cui soci sono: Campobello di Licata, Ravanusa, Aragona, Canicatti, Castrolibero, Camastra, Grotte, Naro, Racalmuto,

MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti	Al 31 dicembre 2014: ZERO Al 31 marzo 2015: ZERO
Compensi degli amministratori	Liquidatore Euro ...17.527,44

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Riguardo alla partecipazione del Comune di Palma di Montechiaro nella società va fatta una valutazione che dovrà essere necessariamente condotta anche in termini di qualità, di economicità ed efficacia del servizio, finalità quest'ultima perseguita sia dall'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n° 190, che, soprattutto, dall'art. 97 della Costituzione.

Sulla scorta dell'analisi funzionale ed economica, nessuno dei criteri elaborati dal legislatore depone per il mantenimento della partecipazione. Non è possibile ipotizzare serie misure di risparmio dei costi di funzionamento. Le funzioni svolte da PRO.PI.TER S.p.A. possono essere svolte in modo più efficace con altre formule organizzative.

L'Ente ha già deliberato con atto n. 7 del 20/01/2014 la liquidazione volontaria della Società. Decisione tra l'altro riconfermata e sollecitata con nota prot. n. 36790 del 10/11/2015, ove testualmente dichiara che per questa P.A. non vi sono i presupposti per farla sopravvivere.

L'art. 1 comma 611 lett. b) della L. 190/2014 inibisce di fatto il mantenimento delle Società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Il numero dei dipendenti della società è di ZERO al 31 dicembre 2014 e di zero al 31 marzo 2015.

La società PRO.PI.TER è stata costituita il 16/01/2001.

I soci sono: Comune di Campobello di Licata, Comune di Aragona, Comune di Camastra, Comune di Canicatti, Comune di Castrolibero, Comune di Grotte, Comune di Naro, Comune di Palma di Montechiaro, Comune di

Racalmuto, Comune di Ravanusa.

Il capitale sociale sottoscritto ammontava a Euro 124.060,00 e risulta così ripartito:

Comune di Campobello di Licata, 10,43%

Comune di Aragona, 9,23%

Comune di Camastra, 2,31%

Comune di Canicatti, 18,77%

Comune di Castrolibero, 2,97%

Comune di Grotte, 4,54%

Comune di Naro, 18,51%

Comune di Palma di Montechiaro, 14,56%

Comune di Racalmuto, 8,92%

Comune di Ravanusa 9,71%

Il Comune di Palma di Montechiaro non è rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della società.

E' nominato un amministratore unico / liquidatore che percepisce indennità di Euro 17.527,44.

Ad oggi la Società risulta in liquidazione.

Di seguito si riporta una scheda sintetica contenente notizie su risultato d'esercizio, fatturato, stralcio del bilancio degli ultimi 3 anni (2012, 2013 e 2014).

risultato d'esercizio		
2012	2013	2014
0	73891	0

fatturato		
2012	2013	2014
0	0	0

BILANCI D'ESERCIZIO IN SINTESI DI
PRO.PI.TER S.p.A. - Promozione e sviluppo del territorio.

Stato patrimoniale			
Attivo	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni		2900	2500
C) Attivo circolante		441025	520824
D) Ratei e risconti	0	2	0
Totale Attivo		443927	523324

Passivo	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
A) Patrimonio netto		127751	127751
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento fine rapporto	0	n.p.	n.p.
D) Debiti		316176	395573
E) Ratei e risconti	0	0	0
Totale passivo		443927	523324

Conto economico			
	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
A) valore della produzione	0	73891	0
13) costi della produzione		91569	34469
Differenza		2096	3756
C) proventi e oneri finanziari		-2619	-2128
D) rettifiche valore attività finanziarie		0	0
E) proventi e oneri straordinari		32	-1137
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		0	0

imposte	0	0	0
risultato d'esercizio	0	0	0

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE

Si tratta di attività avente ad oggetto la promozione e sviluppo economico del territori.

Per la partecipazione societaria si conferma la volontà di fuoriuscita, non essendo possibile il mantenimento della stessa ai sensi dell'art. 1 comma 611 della L. 190/2014, la stessa si trova già in liquidazione.




Verbale n. 1/2026

L'anno 2026, il giorno 11 del mese di aprile alle ore 12,00 o seguente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunita la 1° Commissione Consiliare a discutere i seguenti argomenti:

1) Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

Attestazione onoraria On. Ugo Palmieri

Attestazione benemerita On. Luigi Martella

sono presenti i consiglieri Bruno, Umberto e Rocco

Il consigliere Umberto presiede la seduta nella qualità di Vice Presidente
i interventi i punti all'ordine del giorno e si passa alla trattazione del 1° e 3° punto
Umberto esprime le proposte il capo lettura Benito Corbelli On. Palmieri
a riferimento alle proposte di cui ai punti 1 e 2 la commissione esprime
non favorevole.

Il consigliere Bruno chiede alla On. Palmieri essendo un padre presente
al regolamento la mancanza di esso in via la presente richiesta?

2° Il On. Palmieri risponde che non è obbligatorio il regolamento
non prescrive che il padre della giunta sia obbligatorio essendo il
uniplo comunale l'organo che conferisce la attestazione.

Se la mancanza del capo lettura Benito Corbelli e Legati, non emendano
hanno che può ratificare la proposta e anche ad appello: piano operativo
razionalizzazione delle società partecipate la discussione viene rinviata in
un altro momento.

La seduta si chiude alle ore 12,24

[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]



CORNFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO

VIA CASTELLINO ANDREA N. 1

PALMA DI MONTECHIARO

E-MAIL: confraternitassacramento@gmail.com

Gent.mo Signor Presidente

Il XXIV cammino delle Confraternite dell'arcidiocesi di Agrigento ed il loro Giubileo straordinario della Misericordia è un evento unico ed eccezionale per la città di Palma di M.

La Confraternita S.S. sacramento fondata nel 1638, associazione di laici di questa città, ha avuto il privilegio da parte dell'arcivescovo di Agrigento Sua Em. Card. Francesco Montenegro della responsabilità organizzativa dell'avvenimento.

Questa Confraternita ha ritenuto opportuno commissionare una creazione artistica in ceramica a ricordo perenne.

Mi permetto quale Governatore della stessa invitarla unitamente al consesso che Lei presiede a voler contribuire alla realizzazione dell'opera.

Sicuro di un positivo riscontro cordialmente

Palma di Montechiaro, 06/04/2016

Il Governatore
Calogero Paternò



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Salvatore Messinese

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Gigha

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE